



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 233

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.p. 3/2006 artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter. Approvazione dello schema di convenzione per la "governance" di Trentino trasporti S.p.A.

Il giorno **22 Febbraio 2019** ad ore **12:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

L'attività di regolazione delle società pubbliche, strumento operativo nei diversi settori dei servizi pubblici, trasporto pubblico incluso, oltre al legislatore nazionale, ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, al fine di adeguamento al quadro nazionale nonché di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è da ultimo intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

In attuazione della riforma, con deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale è intervenuta con riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali. Si tratta, quindi, delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo "analogo" (a quello esercitato sui propri uffici), con l'esercizio congiunto della "governance" della società per assicurare l'esercizio dello stesso.

Assurge al ruolo di "società di sistema" anche Trentino trasporti S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e successivamente interessata dal programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali (di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1909 del 2 novembre 2015, n. 542 di data 8 aprile 2016 e n. 712 di data 12 maggio 2017 relative al programma attuativo per il "Polo dei trasporti" attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni spa).

La aggregazione nel "Polo dei trasporti" si è in effetti oramai realizzata, ad iniziare dal subentro a partire dal 31 dicembre 2017 di Trentino trasporti S.p.A. in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Società incorporata Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. (in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 8 settembre 2017) e, a seguire, alla data del 1° agosto 2018, data di incorporazione definitiva di Trentino Trasporti esercizio in Trentino Trasporti ad esito dell'atto di fusione rep. n. 72.611 atto n. 21.082 di data 27 luglio 2018 (a seguito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 865 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale e n. 800 del 18 maggio 2018).

Trentino trasporti S.p.A. è quindi subentrata nei disciplinari di affidamento (inclusivi anche della parte investimenti precedentemente regolata da contratto di servizio tra Provincia e Trentino trasporti) che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Aeroporto G. Caproni S.p.A. (per i servizi di gestione aeroportuale ed aeronautica in provincia di Trento) e tra la Provincia e la società Trentino Trasporti esercizio S.p.a. (per i servizi di trasporto ferroviario da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e, in quota parte, sulla ferrovia Valsugana, nonché per i servizi di trasporto extraurbano su gomma) nonché dai Comuni per i servizi urbani ordinari e stagionali.

Considerato che la procedura di fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio in Trentino trasporti aveva richiesto, in quanto attuata in modo semplificato, la "retrocessione" alla Provincia delle azioni a suo tempo cedute in via gratuita ai Comuni e Comunità di Valle (al fine del conferimento in Trentino trasporti assieme alle azioni della Provincia stessa), diviene ora necessario procedere alla riassegnazione ai Comuni e Comunità di Valle di quota parte delle azioni a titolo gratuito al fine di rendere tali enti soci di Trentino trasporti: l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede, infatti, che la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, e che coerentemente con tale partecipazione i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle medesime società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

Premesso dunque che l'ordinamento comunitario e la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata, nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance", grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti (sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi), ad esito di confronto tra gli enti affidanti è emersa l'intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la "governance" (approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 2703 del 17 ottobre 2008 e sottoscritta in data 14 novembre 2008), e mantenere così le condizioni affinché Trentino trasporti S.p.A. sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;

premessi che ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;

premessi che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "

I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;

II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un' influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti " ;

premessi che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su TRENTINO TRASPORTI S.p.A., demandandolo agli organismi denominati "assemblea di coordinamento" e "comitato di indirizzo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui all'articolo 24 e 33 in materia di controllo analogo;

preso atto che lo schema di convenzione per la governance della società Trentino trasporti Spa è stato condiviso dagli Enti cointeressati, acquisendo anche il parere del Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 febbraio 2019, si rende possibile e necessario procedere, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017, all'approvazione e alla sottoscrizione da parte della Provincia autonoma di Trento e degli altri Enti cointeressati della convenzione di "governance" di Trentino trasporti SpA, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione precisando che con la sottoscrizione, la stessa viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi, accettando anche le condizioni generali di servizio che, descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 33, comma 7 ter , e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- vista la nota del Consiglio autonomie locali prot. n. 66 del 18 febbraio 2019;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di convenzione per la "governance" di Trentino trasporti SpA, e relative condizioni generali, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di trasporti, l'adozione degli atti necessari alla cessione delle azioni provinciali, da effettuarsi secondo la ripartizione in allegato allo schema di convenzione di governance, a Comuni/Comunità di valle e la conseguente rilevazione contabile;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente " in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- 5 di dare notizia della presente deliberazione alla Direzione Generale della Provincia, al Centro Servizi Condivisi e alla società Trentino trasporti SpA.

Adunanza chiusa ad ore 13:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema convenzione di governance

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA "GOVERNANCE" DI TRENTINO TRASPORTI SPA QUALE SOCIETÀ DI SISTEMA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER, E 13, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3.

SOMMARIO

- Art. 1** - Oggetto e finalità
- Art. 2** - Azioni
- Art. 3** - Adesioni
- Art. 4** - Funzioni di controllo analogo
- Art. 5** - Funzioni di indirizzo nei confronti della Società
- Art. 6** - Assemblea di coordinamento
- Art. 7** - Comitato di indirizzo
- Art. 8** - Norme per il funzionamento dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo
- Art. 9** - Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali
- Art. 10** - Consiglio di amministrazione della Società di sistema
- Art. 11** - Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto
- Art. 12** - Diritti dei soci
- Art. 13** - Disposizioni transitorie
- Art. 14** - Durata e modifica della convenzione

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti S.p.A., costituita nel 2002 costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e oggetto di riorganizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis1 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- le società così identificate sono/sono state interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
 - b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
 - c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;

- d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Per i servizi di trasporto pubblico, in particolare:

- la Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "Polo dei trasporti";
- il programma attuativo per il "Polo dei trasporti" ha previsto l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni realizzando tale obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni spa;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 8 settembre 2017 è stata disposta la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e a partire dal 31 dicembre 2017 la Società incorporante Trentino trasporti S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Società incorporanda Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.;
- con la deliberazione n. 865 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha deliberato di acquisire gratuitamente le azioni di Trentino trasporti esercizio che erano state cedute gratuitamente a Comuni e Comunità di Valle al fine di conferirle a Trentino trasporti ai fini della fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio;
- con la deliberazione n. 800 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Trentino trasporti esercizio nella società Trentino trasporti nonché il progetto di aumento di capitale sociale di Trentino trasporti;
- a partire dal 1° agosto 2018 vi è stata la incorporazione definitiva di Trentino Trasporti esercizio in Trentino Trasporti ad esito dell'atto di fusione rep. n. 72.611 atto n. 21.082 di data 27 luglio 2018;
- Trentino trasporti S.p.A. è quindi subentrata nei disciplinari di affidamento (inclusivi anche della parte investimenti precedentemente regolata da contratto di servizio tra Provincia e Trentino trasporti) che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Aeroporto G. Caproni S.p.A. - per i servizi di gestione aeroportuale ed aeronautica in provincia di Trento - e tra la Provincia e la società Trentino Trasporti esercizio S.p.a. - per i servizi di trasporto ferroviario da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e, in quota parte, sulla ferrovia Valsugana, nonché per i servizi di trasporto extraurbano su gomma con regime di affidamento, in attesa del completamento del processo di in house providing, ex art. 5 comma 5 del regolamento Ue 1370/2007. Analogamente, Trentino Trasporti S.p.A. è subentrata nei disciplinari di affidamento inerenti ai servizi di trasporto urbano, già affidati, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti locali a Trentino Trasporti esercizio s.p.a., in regime in house providing;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
- giusto l'art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario;
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance" per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la "governance" di Trentino trasporti esercizio s.p.a., approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 2703 del 17 ottobre 2008 e sottoscritta in data 14 novembre 2008, e assicurare le condizioni affinché Trentino trasporti S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e succeduta a Trentino trasporti esercizio s.p.a. nelle funzioni di soggetto gestore del trasporto pubblico locale in provincia di Trento, sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
- ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house": *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "*I. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*

II. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

III. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti” ;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su TRENTINO TRASPORTI S.p.A., demandandolo agli organismi denominati “assemblea di coordinamento” e “comitato di indirizzo”, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui all'articolo 24 e 33 in materia di controllo analogo;
- gli Enti cointeressati hanno condiviso una proposta di nuova convenzione in conformità all'articolo 11;
- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del ha espresso una valutazione e che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di
-
- ... (altri enti pubblici)

si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di trasporto pubblico e delle attività connesse di acquisizione realizzazione e gestione degli assets relativi.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da TRENTINO TRASPORTI S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e di seguito definita “Società di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà prevalentemente pubblica (99,99%, nella misura necessaria e sufficiente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 9 quinquies della L.p. 6/04, a configurare, insieme con le altre condizioni di governance, il regime di in house providing), nè sussistono da parte dei soci privati forme di controllo, potere di veto o esercizio di un'influenza dominante sulla società ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. L.vo 175/2016 e ss.mm.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive (che saranno trasmesse al Comitato di Indirizzo di cui all'art. 7 per informazione) finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2

Azioni

1. Vengono attribuite gratuitamente agli enti locali che già non possiedono azioni della società alla data del 1° gennaio 2018, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, azioni della Società di sistema, per una percentuale pari al 10% del capitale sociale di Trentino trasporti esercizio SpA, società già pluripartecipata dai Comuni/Comunità e incorporata per fusione in Trentino trasporti dal 1/8/2018, esistente al 31 dicembre 2015 secondo il criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.

2. La percentuale di partecipazione al capitale sociale da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti gli enti locali della Provincia (comunità e comuni) non partecipanti a Trentino trasporti s.p.a. alla data del 1/1/2018) con i seguenti criteri:

- a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità;
- b) all'interno delle predette percentuali la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli abitanti di riferimento con arrotondamento.

In esito all'applicazione di cui ai punti a) e b) si fa riferimento alla tabella allegata a questa convenzione.

3. La Provincia si fa carico, nell'ambito della propria (quota di) partecipazione, dell'eventuale cessione di azioni ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1.

Art. 3.

Adesioni

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all'articolo 1 e di perseguire l'obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, nel rispetto delle prerogative ordinali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire l'adesione alla stessa di tutti i comuni, comunità, altri enti pubblici e comunque soggetti con finalità di interesse pubblico ammessi dallo statuto, che lo richiedano.

2. La cessione gratuita, ancorché effettuata in conformità alla precedente convenzione per la "governance" di Trentino trasporti esercizio, delle azioni prevista dalla legge è condizionata:

- a) alla sottoscrizione di questa convenzione;
- b) alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla Società di sistema, fermo restando il rispetto delle procedure e dei vincoli posti dall'ordinamento vigente in materia di affidamento in house providing dei servizi pubblici di trasporto, che dovranno integrare almeno i livelli minimi di cui al comma successivo.

2 bis. Gli Enti locali, già titolari di una partecipazione azionaria in Trentino trasporti s.p.a. al 1° gennaio 2018, sottoscrivono la presente convenzione, assicurando quanto previsto al comma 2, lettera b) del presente articolo.

3. Nel contesto dei complessivi servizi di trasporto pubblico erogati a cura della Società di sistema, l'individuazione delle attività minime di sistema, di cui alla lettera b) del comma 2, dovrà riguardare almeno una delle attività comprese tra quelle di seguito riportate e indicate, per tipologia, all'art. 3 delle allegate condizioni generali di servizio:

- servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi;
- servizi extraurbani.

I servizi indicati al precedente comma 3 sono distinti, in relazione alle loro caratteristiche, in:

- a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
- b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione della Giunta provinciale o degli enti soci in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;
- c) servizi turistici di linea: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
- d) servizi a chiamata ed altri servizi integrativi alla linea: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari o comunque svolti in territori a domanda debole;
- e) altri servizi integrativi alla linea.

4. Resta ferma, in quanto obbligatoria, la fruizione delle attività della Società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "progetti di sistema", che verranno via via definiti dalla Provincia Autonoma di Trento, soggetto programmatore e finanziatore ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/93 per la realizzazione ed acquisto di assets relativi al trasporto pubblico, fermo restando un previo processo di coinvolgimento secondo quanto previsto all'art. 7, comma 5.

5. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va indirizzata preliminarmente al Presidente del comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo da parte del comitato di indirizzo, l'adesione è perfezionata, nel rispetto dell'ordinamento interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale della convenzione da parte del rappresentante dell'Ente e la conseguente

comunicazione al Presidente del comitato di indirizzo. Si prescinde dal parere del comitato di indirizzo per le adesioni alla convenzione dei soci che, anche per avere aderito alla precedente convenzione sottoscritta in data 14 novembre 2008, hanno ricevuto le azioni di Trentino trasporti esercizio s.p.a. gratuitamente dalla Provincia poi restituite nell'ambito della operazione di fusione in attesa del nuovo riparto connesso alla sottoscrizione presente convenzione.

6. Con l'atto dell'adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l'ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto.

7. Nel caso in cui l'ente aderente receda dalla società, cessa automaticamente dall'essere parte di questa convenzione.

Art. 4.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, devono garantire il controllo effettivo di ogni singolo socio affidante sul servizio afferente al proprio territorio, ed il controllo degli investimenti, coerente con il Regolamento comunitario 1370/2007, in capo alla Provincia socio finanziatore ai sensi dell'art. 26 della L.P. 16/93 per questi ultimi, e consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di coordinamento;

2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:

- la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;

- le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e – ove previsto - il relativo sistema tariffario (che, unitamente alle compensazioni pubbliche di esercizio, servizio e tariffario) deve comunque garantire la copertura dei costi);

- operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, da esercitarsi mediante riunione ordinariamente convocata del Comitato e/o attraverso consultazioni per iscritto, l'organismo incaricato del controllo analogo deve ricevere, 14 giorni antecedenti la convocazione, l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze dell'Assemblea dei soci e 3 giorni antecedenti la convocazione per i restanti Organi sociali, e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno (gli ordini del giorno saranno tempestivamente inoltrati ai membri del Comitato di Indirizzo);

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 11, sulle attività svolte di maggior rilievo;

2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house";

3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;

4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi superiori a 40.000,00 euro Iva esclusa, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;

sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex ante ed ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica - ad opera del Comitato di indirizzo, da esercitarsi mediante riunione ordinariamente convocata del Comitato e/o attraverso consultazioni per iscritto - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la acquisizione della proposta di investimenti, il budget preventivo per la spesa gestionale e di report trimestrali della contabilità gestionale analitica;

2. la valutazione del budget e del costo del servizio assumendo a riferimento elementi standard (ove disponibili) e/o elementi di benchmarking;

3. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;

4. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;

5. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico

Art. 5.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, sulla base dell'esame svolto dal comitato di indirizzo;
- c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea

Art. 6.

Assemblea di coordinamento

1. E' costituita un'assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente socio che sia Parte della convenzione.
2. L'assemblea di coordinamento rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i soci pubblici circa le scelte strategiche e le politiche inerenti il servizio affidato alla Società di sistema.
3. L'assemblea di coordinamento provvede:
 - a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell'art. 7 con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In qualsiasi momento l'assemblea medesima può dichiarare la decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non siano membri di diritto.
 - b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee guida per il comitato di indirizzo;
 - c) ad approvare i piani industriali o strategici della Società di sistema ovvero indicare alla stessa gli obiettivi strategici, esaminati preventivamente dal comitato di indirizzo.
4. Le predette decisioni sono assunte con l'approvazione del rappresentante della Provincia e della maggioranza degli altri enti soci.

Art. 7.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Fanno parte del comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti nominati dalla Giunta provinciale;
 - b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché tre componenti designati dai rappresentanti delle autonomie nell'assemblea di coordinamento di cui all'articolo 6 nel modo che segue: un componente designato dall'Ente locale titolare del servizio pubblico di linea ordinario (urbano) di maggior peso specifico tra quelli assegnati alla società, un componente designato dagli altri Enti locali titolari di servizio pubblico di linea ordinario (con esclusione di quello già rappresentato ai sensi dell'inciso precedente), da scegliere tra gli Enti locali capofila in presenza di convenzioni per la gestione del servizio a livello sovracomunale, ed un componente designato da tutti gli altri Enti locali.
3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.
4. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 4 con intesa tra la maggioranza dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti provinciali. In caso contrario prevale l'orientamento espresso dalla maggioranza dei rappresentanti degli altri enti. In caso di parità di voto tra i rappresentati degli Enti diversi dalla Provincia prevale comunque il voto espresso dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali o suo delegato. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a definire le modalità applicative del presente comma.
5. Il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 5 attraverso la ricerca di un'intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della Provincia sono obbligati a promuovere l'intesa in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa.
Ove l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il Presidente della Provincia o suo delegato ed il Presidente in carica del Consiglio delle Autonomie locali o suo delegato, promuovono un nuovo tentativo di intesa: nel caso di esito negativo, la decisione finale spetta alla Provincia.

Art. 8.

*Norme per il funzionamento
dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo*

1. Presidente dell'assemblea di coordinamento è il presidente del comitato di indirizzo. Presiede il comitato di indirizzo, a turno annuale, il Presidente della Provincia ed il presidente del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.

2. Il presidente dell'assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta motivata del Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o suo delegato, o del Presidente della Provincia o suo delegato nonché su richiesta motivata di ciascun ente locale socio (ma solo per la parte di servizio di sua spettanza), e alla fissazione dell'ordine del giorno del comitato medesimo.
3. L'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle autonomie locali.
4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.
5. Il supporto tecnico ai lavori dell'assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute. Eventuali rimborsi connessi alle spese sostenute dai componenti del Comitato di indirizzo designati dalla componente delle autonomie locali potranno essere riconosciuti dal Consorzio dei Comuni Trentini.
6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.

Art. 9.

Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie locali

1. Le parti concordano con l'obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso dalla Società di sistema in favore degli enti locali, anche al fine di perseguire un sempre maggior coinvolgimento degli stessi nell'utilizzo di tale strumento.
2. Per i fini del comma 1 le parti si impegnano, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5:
 - a) a garantire alle autonomie locali un numero di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione pari a quelli nominati dalla Provincia, ridotto di uno, nonché almeno un componente del Collegio sindacale; a promuovere azioni volte al conferimento ad uno dei rappresentanti designati dalla componente delle autonomie locali del compito di curare il rapporto con tali enti;
 - b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.
3. Fermo restando l'obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente convenzione, qualora sia opportuno partecipare all'assemblea della Società, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della presente convenzione.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci s'impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 11.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, analogo il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a) entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre
 - la relazione trimestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;
 - c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 4, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 12.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in TRENTINO TRASPORTI S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.
4. I Componenti del comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione, sostituendosi a quella sottoscritta in data 14 novembre 2008, produce effetto dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e a seguito della prima sottoscrizione.
2. All'assemblea di coordinamento, di cui all'articolo 6, convocata per la nomina del comitato di indirizzo, partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la convenzione alla data di convocazione.
3. Le linee guida previste dall'articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla data di efficacia, coincidente con il giorno di questa convenzione.

Art. 14.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.
2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa, fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l'attuale funzionalità delle Società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il comitato di indirizzo procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo che sarà intervenuta l'approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% (ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero complessivo non superi n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità e, ove siano meno di n. 10 (dieci), da tutte le parti.

Allegati:

- condizioni generali di servizio
- tabella riparto azioni

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

allegate alla Convenzione per la *governance* della società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino):

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO
ALLEGATE ALLA CONVENZIONE PER LA GOVERNANCE
DELLA SOCIETA' DI SISTEMA:
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Premesso che

- la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, disciplina i servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi;
- la Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "Polo dei trasporti";
- il programma attuativo per il "Polo dei trasporti" ha previsto l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni realizzando tale obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni spa;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 8 settembre 2017 è stata disposta la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e a partire dal 31 dicembre 2017 la Società incorporante Trentino trasporti S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Società incorporanda Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.;
- con la deliberazione n. 865 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha deliberato di acquisire gratuitamente le azioni di Trentino trasporti esercizio che erano state cedute gratuitamente a Comuni e Comunità di Valle al fine di conferirle a Trentino trasporti ai fini della fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio;
- con la deliberazione n. 800 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Trentino trasporti esercizio nella società Trentino trasporti nonché il progetto di aumento di capitale sociale di Trentino trasporti;
- a partire dal 1° agosto 2018 vi è stata la incorporazione definitiva di Trentino Trasporti esercizio in Trentino Trasporti ad esito dell'atto di fusione rep. n. 72.611 atto n. 21.082 di data 27 luglio 2018;
- Trentino trasporti S.p.A. è quindi subentrata nei disciplinari di affidamento (inclusivi anche della parte investimenti precedentemente regolata da contratto di servizio tra Provincia e Trentino trasporti) che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Aeroporto G. Caproni S.p.A. - per i servizi di gestione aeroportuale ed aeronautica in provincia di Trento - e tra la Provincia e la società Trentino Trasporti esercizio S.p.a. - per i servizi di trasporto ferroviario da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e, in quota parte, sulla ferrovia Valsugana, nonché per i servizi di trasporto extraurbano su gomma con regime di affidamento, in attesa del completamento del processo di in house providing, ex art. 5 comma 5 del regolamento Ue 1370/2007;
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di "governance" per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all'ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l'ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- a tal fine è stata prevista la stipula della convenzione per la *governance* della società di sistema TRENTINO TRASPORTI, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate le presenti condizioni generali di servizio;

tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1
OGGETTO

Comma 1)

Le presenti CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO, di seguito denominate "Condizioni generali", contengono la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra CIASCUN ENTE firmatario la convenzione per la *governance* della società di sistema Trentino Trasporti S.p.A., di seguito denominato "Ente", e la società "TRENTINO TRASPORTI S.P.A.", di seguito denominata "Società".

Comma 2)

Attenendosi alle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, ciascun Ente (oltre alla Provincia, Ente affidante per i servizi extraurbani su gomma ferroviari e aeroportuali nonché Ente finanziatore degli assets, ed in quanto tale tenuto ad esercitare il controllo analogo sugli investimenti anche per conto degli altri Enti) affiderà alla Società, mediante apposito disciplinare di cui

all'art. 10, comma 9) della L.P. 6/04, anche disgiuntamente, servizi pubblici di trasporto urbano tra quelli indicati nel successivo articolo 2.

Art. 2 ATTIVITA'

Comma 1)

Ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, le attività che l'Ente può affidare alla Società, anche disgiuntamente, sono da individuarsi nel contesto dei complessivi servizi pubblici di trasporto urbano o extraurbano erogati dalla Società. I servizi pubblici di trasporto sono definiti quali servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni e portatori di minorazioni ed i servizi turistici.

Comma 2)

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi del comma 1 del presente articolo e specificatamente individuate nell'articolo 3, sono disciplinate dall'articolo 4.

Comma 3)

L'affidamento delle attività indicate nel comma 1 del presente articolo può comportare anche l'affidamento di ogni altra attività connessa o funzionale alle medesime ove ritenuta strettamente necessaria allo svolgimento delle stesse.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'

Comma 1)

Le attività di cui all'articolo 2 riguardano almeno uno dei seguenti servizi elementari, come meglio qualificato nei commi seguenti, articolabili in:

- a. servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
- b. servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione della Giunta provinciale o degli enti soci in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;
- c. servizi turistici: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
- d. servizi a chiamata: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari, svolti in territori a domanda debole.
- e. altri servizi integrativi alla linea

Art. 4 OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Comma 1)

Le attività affidate ai sensi dell'articolo 2 possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, per servizi integrativi alla linea e ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi, nel rispetto della disciplina vigente, di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze.

Comma 2)

Nello svolgimento delle attività affidate, la Società assicura il rispetto:

- a. della vigente disciplina provinciale, nazionale e comunitaria applicabile in materia;
- b. delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti dell'Ente riferiti a materie oggetto di affidamento
- c. dei livelli delle prestazioni e relativi costi dei servizi forniti a ciascun socio, come definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), punto 2. della Convenzione per la governance, in modo che il contributo a carico di ciascuno di essi, unitamente alle tariffe versate dagli utenti ed entrate connesse, garantisca la copertura di ogni rispettivo servizio secondo la regolazione specifica dei rapporti nell'ambito di ogni singolo disciplinare di affidamento di cui all'art. 1, comma 2 delle condizioni generali;

Comma 3)

La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

- a. **uguaglianza**: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;
- b. **imparzialità**: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c. **continuità**: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d. **partecipazione**: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorire la collaborazione;

- e. **informazione:** l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente legislazione. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con l'Ente;
- f. **efficienza ed efficacia:** il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Comma 4)

La Società si obbliga ad esercitare le attività affidate disponendo di personale professionalmente idoneo. I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

Comma 5)

La Società si impegna al mantenimento di un proprio sito internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente relativa ai servizi erogati, alle loro caratteristiche ed ai livelli di servizio associati. La società si impegna ad attuare adeguate forme di informazione agli utenti dei percorsi, delle fermate, degli orari, delle modalità di erogazione dei servizi e delle loro variazioni. La società si impegna a fornire tutti i dati desumibili dal sistema di bigliettazione elettronica M.I.T.T.

Comma 6)

La Società si impegna a realizzare, con cadenza almeno annuale, una indagine di Customer Satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, i cui risultati saranno comunicati agli Enti fruitori dei servizi erogati dalla Società.

Comma 7)

La Società si impegna a nominare e a comunicare all'Ente il soggetto responsabile delle comunicazioni con l'Ente stesso, entro 30 giorni dalla data di affidamento delle attività.

Comma 8)

Ai fini della proposta degli orari e delle prescrizioni di carico la società si impegna ad effettuare periodiche rilevazioni volte ad accertare le esigenze dell'utenza nonché ad evitare sovrapposizioni o difetti di coordinamento tra i servizi pubblici di trasporto. A questo scopo la società si impegna inoltre ad intrattenere gli opportuni contatti con altri esercenti servizi pubblici di trasporto sia nell'ambito provinciale che extraprovinciale. Gli orari dovranno essere proposti in modo che la velocità media di percorrenza risponda alle esigenze del traffico e garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada.

Comma 9)

Al servizio dovranno adibirsi esclusivamente veicoli collaudati per la linea dai competenti Organi. I veicoli, muniti dei segni distintivi prescritti dalla legge dovranno portare tabelle indicanti gli estremi del percorso.

Comma 10)

I centri aziendali adibiti al rilascio dei titoli di viaggio all'utenza costituiscono uno degli aspetti dell'offerta. Le biglietterie forniscono servizi all'utente del servizio di trasporto pubblico:

- attività di informazione;
- distribuzione e raccolta di moduli per la richiesta di tessere per il trasporto agevolato;
- raccolta e distribuzione all'utente delle tessere rilasciate dal Servizio Trasporti pubblici.

Art. 5 RENDICONTAZIONE

Comma 1)

Le Parti potranno concordare la predisposizione di documenti periodici di rendicontazione, diversificati in funzione delle singole attività affidate.

Art. 6 ATTIVITA' DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Comma 1)

Fatte salve le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo previste dalla Convenzione per la *governance* della società di sistema, l'Ente affidante esercita tutte le facoltà riconosciute dal disciplinare del servizio e, in quanto compatibile, dalla disciplina vigente in materia di contratti.

Comma 2)

Per l'esecuzione delle attività affidate, l'Ente verserà alla Società contribuzioni in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utente alla spesa in base al quadro tariffario stabilito a livello del singolo Ente e delle entrate connesse, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento dei servizi come definiti per ogni singolo Ente dal Comitato di indirizzo previsto dalla convenzione per la *governance* della Società.

Comma 3)

La società predisporre e mette a disposizione del Comitato di indirizzo sia a preventivo (entro il 15 settembre dell'anno precedente) che a consuntivo una contabilità analitica suddivisa per centro di costo riferita a ciascun Ente affidante contenente l'indicazione delle entrate tariffarie e entrate connesse e del contributo tale da garantire la copertura.

Comma 4)

I singoli disciplinari di affidamento potranno prevedere l'obbligo per la Società di fornire relazioni infra-annuali, a cadenza e con contenuti disciplinati nei disciplinari medesimi.

Art. 7
SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

Comma 1)

Le notizie relative alle attività affidate, comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Comma 2)

Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI

Comma 1)

Le presenti Condizioni generali sono modificabili con le modalità previste dalla Convenzione per la governance.

Comma 2)

L'Ente e la Società si impegnano sin d'ora ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni generali e tutte le modifiche eventualmente apportate alle stesse.

TABELLA RIPARTO AZIONI

Comuni	AZIONI TT SPETTANTI
ALA	387
ALBIANO	65
ALDENO	137
ANDALO	48
ARCO	772
AVIO	178
BASELGA DI PINE'	221
BEDOLLO	65
BESENELLO	116
BIENO	19
BLEGGIO SUPERIORE	69
BOCENAGO	17
BONDONE	29
BORGO VALSUGANA	303
BRENTONICO	173
BRESIMO	11
CADERZONE	29
CALCERANICA AL LAGO	59
CALDONAZZO	163
CALLIANO	84
CAMPITELLO DI FASSA	32
CAMPODENNO	65
CANAL SAN BOVO	65
CANAZEI	83
CAPRIANA	26
CARANO	48
CARISOLO	42
CARZANO	23
CASTEL CONDINO	10
CASTELFONDO	26
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	101
CASTELLO TESINO	52
CASTELNUOVO	45
CAVALESE	178
CAVEDINE	129
CIMONE	31
CINTE TESINO	15
CIVEZZANO	175
CLOZ	29
DAIANO	29
DRENA	25
DRO	217
FAEDO	28
FAI DELLA PAGANELLA	39
FAVE'	47
FIEROZZO	21
FOLGARIA	138
FORNACE	59
FRASSILONGO	15
GARNIGA TERME	16

GIOVO	110
GIUSTINO	32
GRIGNO	96
IMER	52
ISERA	122
LAVARONE	50
LEVICO TERME	349
LONA-LASES	38
LUSERNA	11
MASSIMENO	6
MAZZIN	25
MEZZANO	70
MOENA	115
MOLVENO	49
MORI	429
NAGO-TORBOLE	123
NOGAREDO	90
NOMI	58
NOVALEDO	47
OSPEDALETTO	35
PALU' DEL FERSINA	7
PANCHIA'	36
RONZO-CHIENIS	43
PELUGO	17
PERGINE VALSUGANA	932
PIEVE TESINO	29
PINZOLO	133
POMAROLO	108
PREDAZZO	198
RIVA DEL GARDA	757
ROMALLO	27
RONCEGNO	127
RONCHI VALSUGANA	19
RONZONE	19
ROVERE' DELLA LUNA	72
ROVERETO	1736
RUFFRE'	18
SAGRON MIS	8
SAMONE	24
SANT'ORSOLA TERME	49
SARNONICO	34
SCURELLE	62
SEGONZANO	63
SFRUZ	15
SORAGA DI FASSA – SORAGA	30
SOVER	36
SPIAZZO	55
SPORMINORE	31
STENICO	52
STORO	200
STREMBO	25
TELVE	88
TELVE DI SOPRA	26

TENNA	43
TENNO	87
TERRAGNOLO	31
TESERO	128
TIONE DI TRENTO	158
TORCEGNO	30
TRAMBILENO	64
VALFLORIANA	20
VALLARSA	59
VARENA	37
VIGNOLA-FALESINA	7
VILLA LAGARINA	167
VOLANO	133
ZIANO DI FIEMME	76
COMANO TERME	129
LEDRO	231
SAN LORENZO DORSINO	68
VALDAONE	51
PIEVE DI BONO-PREZZO	63
ALTAVALLE	71
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	219
AMBLAR-DON	22
BORGO CHIESE	88
BORGO LARES	31
CASTEL IVANO	144
CEMBRA LISIGNAGO	102
MADRUZZO	126
PORTE RENDENA	79
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	235
SELLA GIUDICARIE	128
TRE VILLE	62
VALLELAGHI	220
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN	154
TOTALE	15.000

	Nr. Azioni TT spa spettanti v.n. 1 euro
Comunità della Valle di Fiemme	831
Comunità di Primiero	409
Comunità Valsugana e Tesino	1123
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	2261
Comunità di Cembra	460
Comunità delle Giudicarie	1536
Comunità Alto Garda e Ledro	2098
Comunità della Vallagarina	3774
Comun General de Fascia - Ladino di Fassa	417
Comunità degli Altopiani Cimbri	189
Comunità Rotaliana - Konigsberg	1248
Comunità della Paganella	204
Comunità della Valle dei Laghi	450
TOTALE	15.000

